



**CITTA' DI TORINO**  
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**COMANDO GENERALE**  
**Centro Studi e Ricerche**

**CIRCOLARE N. 19/2022**

**OGGETTO: Materie Complementari.**

*Igiene e Sanità*

Covid-19. Decreto Legge n°24 del 24 marzo 2022<sup>(1)</sup>.

Nuovo prontuario Covid-19.

Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da Covid-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture, durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, il D.L. citato stabilisce che potranno essere adottate una o più ordinanze. Tali ordinanze potranno contenere misure derogatorie negli ambiti suindicati, individuate nel rispetto dei principi giuridici e delle norme Europee, ma **con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022.**

Oltre a quanto indicato in premessa, per il progressivo ritorno alla normalità, il Decreto legge n° 24 del 24 marzo 2022 dispone ulteriori innovazioni alla disciplina in essere; di seguito si illustrano le principali novità:

- **Dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022**, viene temporaneamente istituita una Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. A decorrere dal 1° gennaio 2023, tale Unità verrà soppressa e il Ministero della Salute subentrerà nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Unità per l'emergenza Covid-19.
- **Potere di Ordinanza del Ministro della Salute in materia di ingressi da e per l'estero:** A decorrere dal primo aprile 2022, l'articolo 10-bis del decreto Legge 52/2021 è stato sostituito dal seguente: *“Dal primo aprile e fino al 31 dicembre 2022, il Ministro della Salute può con propria Ordinanza, adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali. Può introdurre limitazioni da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti”*.
- **Isolamento e Autosorveglianza:** al decreto legge 22 aprile 2021, n°52, dopo l'articolo 10-bis è inserito il seguente: **Art.10-ter:** *” a decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'**isolamento** per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al Sars-Cov-2, fino all'accertamento della guarigione. A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi, è applicato il regime dell'**autosorveglianza**, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno*

---

(1) G.U. n. 70 del 25-03-2022.

*successivo alla data dell'ultimo contatto stretto, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, alla prima comparsa dei sintomi”.*

- **Dispositivi di protezione delle vie respiratorie:** al decreto legge 22 aprile 2021 n°52, dopo l'articolo 10-ter, è inserito l'**articolo 10-quater**: *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 per il sistema educativo scolastico e formativo, fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi”*:
  - accesso a: **aeromobili** adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  - **navi e traghetti** adibiti a trasporto interregionale; **treni di tipo Intercity e Alta Velocità**;
  - **autobus per trasporto pubblico locale, regionale servizi di noleggio con conducente**, ad offerta indifferenziata effettuati in modo continuativo o periodico, ecc,
  - per accesso a **funivie, cabinovie e seggiovie**,
  - **trasporto scolastico**;
  - spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in: **sale teatrali, sale da concerto, cinematografiche, musica dal vivo, locali di intrattenimento, nonché per gli eventi e competizioni sportivi**.

**Fino al 30 aprile 2022, in tutti i luoghi al chiuso** diversi da quelli di cui al comma 1 e **con esclusione delle abitazioni private**, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale, di indossare **dispositivi di protezione delle vie respiratorie**.

**Fino al 30 aprile 2022, nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati**, è fatto obbligo di indossare **i dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, ad eccezione del momento del ballo. **I titolari o i gestori dei servizi e delle attività, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni**.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione:

- i bambini di età inferiore a 6 anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

**Graduale eliminazione del green pass base:** il comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto legge 22 aprile 2021 n°52, è sostituito dal seguente: *“Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto **Green Pass Base**, l'accesso ai seguenti servizi e attività”*:

- **mense e catering** a carattere continuativo;
- **servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti alloggiati**;
- **concorsi pubblici**;
- **corsi di formazione pubblici e privati**;
- **colloqui visivi in presenza con i detenuti**;
- **partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive che si svolgono all'aperto**;

**All'articolo 9-quater del decreto legge 52/2021**, in materia di impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nei mezzi di trasporto, a decorrere **dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modifiche**: *“Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto **Green Pass base**, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo”*:

- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni di trasporto passeggeri di tipo interregionale intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone ad offerta indifferenziata;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

**Graduale eliminazione del Green Pass Rafforzato:** il comma 1 dell'articolo 9-bis 1 del decreto legge 22 aprile 2021 n°52, è sostituito dal seguente: *“Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività:*

- **piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto**, centri benessere, per le attività che si svolgono **al chiuso**, nonché spazi adibiti a **spogliatoi e docce**.
- **Convegni e congressi, centri culturali, centri sociali e ricreativi;**
- **Feste conseguenti e non alle cerimonie civili e religiose nonché eventi a questi assimilati, che si svolgono al chiuso;**
- **Attività di sale gioco, scommesse, bingo e casinò;**
- **Attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;**
- **Partecipazione del pubblico a spettacoli aperti al pubblico, nonché ad eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.**

**Fino al 31 dicembre 2022 l'accesso dei visitatori alle strutture per anziani e nei reparti di degenza è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario o a seguito di guarigione successivamente al ciclo vaccinale primario.**

**Obblighi vaccinali:** dopo l'articolo 4-ter del decreto legge 1° aprile 2021 n°44, è inserito il seguente **articolo 4-ter.1:** *“ dal 15 dicembre 2021 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19 previsti dall'articolo 9 comma 3, del decreto legge 22 aprile n°52, si applica alle seguenti categorie”:*

- personale scolastico, servizi educativi per l'infanzia, formazione professionale, ecc.
- **personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, polizia locale**, ecc.
- personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
- personale delle università, alta formazione artistica e musicale, personale dei corpi forestali, ecc

L'obbligo non sussiste nei casi di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale o dal medico vaccinatore.

**Impiego certificazioni verdi nei luoghi di lavoro:** l'articolo 4-quinquies del decreto legge 1° aprile n°44, è stato sostituito dal seguente *“fermi restando gli obblighi vaccinali a carico dei soggetti di cui agli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 e 4-quater, ed il relativo regime sanzionatorio di cui all'articolo 4-sexies, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, i predetti soggetti devono possedere e su richiesta, esibire, una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9 comma 1, lettera a-bis del decreto legge 22 aprile 2021 n°52, a decorrere dal 1° aprile”.*

**Sanzioni e controlli:** Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 22 aprile 2021 n°52, è sostituito dal seguente : *“ la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9 (certificazioni covid), commi 9-bis e 9-ter (green pass base), 9-bis.1(green pass rafforzato), 10-ter comma 2 (isolamento e autosorveglianza), 10-quater (dispositivi di protezione vie respiratorie), nonché delle ordinanze di cui all'articolo 10-bis (disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di protocolli e Linee guida connessi all'emergenza Covid-19) comma 1 lett.b), è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n°19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n°35. Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 9-ter*

*dell'articolo 9 (...i titolari e i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 9-bis sono tenuti a verificare che l'accesso avvenga nel rispetto delle prescrizioni...) e al comma 4 dell'articolo 9-bis, al comma 3 dell'articolo 9-bis.1 e all'articolo 10-quater, comma 7, **commesse in giornate diverse, si applica a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 1 a 10 giorni. Dopo una violazione delle disposizioni di cui all'art. 9-bis.1 comma 1 lettere f e g), in relazione al possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto Green pass rafforzato, si applica a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da 1 a 10 giorni.**"*

L'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n°19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n°35 e l'articolo 2 del decreto legge 16 maggio 2020 n°33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n°74, continuano a trovare applicazione nei casi in cui disposizioni vigenti facciano ad essi espresso rinvio.

**Abrogazioni:** Gli articoli: **1** (suddivisione in zone), **2** (misure relative agli spostamenti), **2-ter** (protocollo delle relazioni con i familiari dei pazienti affetti da Covid-19 presso le strutture sanitarie), **3-bis** (corsi di formazione), **4** (attività dei servizi di ristorazione in zona gialla), **4-bis** (attività commerciali all'interno di mercati, in zona gialla), **5** (spettacoli aperti al pubblico, differenziati per zone di colore giallo, bianco), **5-bis** (musei e centri per la cultura in zona bianca e gialla), **6** (piscine, palestre, centri benessere in zona gialla), **6-bis** (impianti nei comprensori sciistici in zona gialla), **7** (fiere, convegni e congressi in zona gialla), **8** (centri termali e parchi tematici di divertimento in zona gialla), **8-bis** (centri culturali, sociali e ricreativi in zona gialla), **8-ter** (attività di sale gioco, sale scommesse e casinò in zona gialla), **9-quater.1** (spostamenti da e per le isole minori), **del decreto legge 22 aprile 2021 n°52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n°87, sono abrogati a decorrere dal 1° aprile 2022.**

Addi, 1 aprile 2022

IL VICE COMANDANTE VICARIO  
Alessandro PARIGINI  
(documento firmato digitalmente)

Allegati:Decreto Legge 24 marzo 2022 n°24;  
Prontuario Covid aggiornato al 01/04/2022.

## DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (22G00034)

(GU n.70 del 24-3-2022)

Vigente al: 25-3-2022

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro

pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, con cui è stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Considerata l'esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria;

Ritenuto che, nonostante la cessazione dello stato d'emergenza, persistano comunque esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19;

Considerata la necessità di aggiornamento e revisione delle modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della salute, dell'istruzione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana  
il seguente decreto-legge:

## Art. 1

Disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19

1. Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacita' operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, possono essere adottate una o piu' ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le citate ordinanze, da adottare entro il medesimo termine del 31 dicembre 2022, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, possono contenere misure derogatorie negli ambiti di cui al primo periodo, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Le ordinanze di cui al presente articolo sono adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate tempestivamente alle Camere.

## Art. 2

Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19

1. Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacita' di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da COVID-19, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal 1° aprile 2022, e' temporaneamente istituita un'Unita' per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022. Il direttore dell'Unita' e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza nuovi o maggiori oneri. Il direttore agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario dal predetto articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedimento, definisce la struttura dell'Unita', avvalendosi di una parte del personale della Struttura di supporto alle attivita' del citato Commissario straordinario, nonche' di personale in servizio presso il Ministero della salute, secondo le modalita' indicate dallo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e' nominato un dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del Ministero della salute, al quale sono attribuite le funzioni vicarie,

e che opera in coordinamento e a supporto del direttore dell'Unita' di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri. L'Unita' subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e, in raccordo con il Ministero della salute e con il supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanita' militare, cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attivita' amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022, gia' attribuite alla competenza del predetto Commissario straordinario. Al direttore dell'Unita' e' assegnata la titolarita' della contabilita' speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Alla medesima Unita' si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020.

2. Al 31 dicembre 2022, l'Unita' procede alla chiusura della contabilita' speciale e del conto corrente di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 44-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere Generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non piu' necessarie sono acquisite all'erario. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Unita' di cui al comma 1 e' soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Unita' di cui al comma 1.

3. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali, assicurando gli approvvigionamenti di farmaci e vaccini per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti e di dispositivi di protezione individuale, anche in relazione agli obiettivi ed agli interventi connessi, nell'immediato, alla attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, commi 457 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero della salute e' autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1°ottobre 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, un contingente di personale cosi' composto: 3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti sanitari; 50 unita' di personale non dirigenziale con professionalita' anche tecnica, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute e' incrementata di 3 dirigenti di II fascia, di 3 dirigenti sanitari e di 50 unita' di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Le assunzioni del presente comma sono autorizzate in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonche' in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 760.837 per l'anno 2022 ed euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023.

4. Al reclutamento del contingente di personale di cui al comma 3 si provvede mediante l'indizione di concorsi pubblici, senza obbligo



di previo espletamento delle procedure di mobilita', con le modalita' semplificate previste dall'articolo 10 del decreto-legge 1°aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' tramite l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilita' volontaria ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il personale assunto e' progressivamente assegnato fino al 31 dicembre 2022, all' Unita' di cui al comma 1, in sostituzione del personale appartenente ad altre amministrazioni, in servizio presso la predetta Unita'. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 200.000 per la gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad euro 124.445 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del predetto contingente di personale.

5. Il Ministero della salute provvede entro il 31 dicembre 2022 alla definizione del nuovo assetto organizzativo. Le funzioni attribuite al predetto Ministero dal presente articolo, nelle more della riorganizzazione, sono assicurate dal Segretariato generale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 o da altra direzione generale individuata con decreto del Ministro della salute.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, pari a euro 1.085.282 per l'anno 2022 e ad euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

7. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. All'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al comma 2, dopo le parole «degli alimenti» sono inserite le seguenti: «, di contrasto a ogni emergenza sanitaria, nonche' ogni iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico pandemiche emergenti.».

### Art. 3

Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, l'articolo 10-bis e' sostituito dal seguente:

«Art. 10-bis (Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della

legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza:

a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;

b) sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.».

#### Art. 4

##### Isolamento e autosorveglianza

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, dopo l'articolo 10-bis e' inserito il seguente:

«Art. 10-ter (Isolamento e autosorveglianza). - 1. A decorrere dal 1° aprile 2022 e' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e' applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a cio' abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

3. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalita' attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a cio' abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalita' anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.».

#### Art. 5

##### Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, dopo l'articolo 10-ter, come inserito dal presente

decreto, e' inserito il seguente:

«Art. 10-quater (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie).  
- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 per il sistema educativo, scolastico e formativo, fino al 30 aprile 2022 e' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita';

4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalita' turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;

c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonche' per gli eventi e le competizioni sportivi.

2. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, e' fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

3. Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, e' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.

4. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' le persone che devono comunicare con una persona con disabilita' in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva.

5. L'obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

6. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma

1, lettera a), avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.

7. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3.

8. Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.».

## Art. 6

### Graduale eliminazione del green pass base

1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, concernente le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «Alle persone ospitate» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022, alle persone ospitate».

2. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Dal 1° al 30 aprile 2022, e' consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attività':

a) mense e catering continuativo su base contrattuale;

b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

c) concorsi pubblici;

d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;

f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto.»;

b) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;

c) al comma 3, primo periodo, le parole «ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».

3. All'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in

materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».

4. All'articolo 9-ter.2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».

5. All'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Dal 1° al 30 aprile 2022, e' consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;

c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita';

d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.»;

b) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati;

c) al comma 3, primo periodo, le parole «e al comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-quater, comma 6»;

d) al comma 3-bis, le parole «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure» sono sostituite dalle seguenti: «Le misure» e le parole «e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale» sono soppresse;

e) al comma 4, le parole «, 2-bis» sono soppresse.

6. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, ai commi 1 e 6, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».

7. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».

8. All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato, a decorrere dal 1° aprile 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 6, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022»;

b) al comma 7, le parole «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».

#### Art. 7

##### Graduale eliminazione del green pass rafforzato

1. All'articolo 9-bis.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attivita':

a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attivita' che si svolgono al chiuso, nonche' spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'eta' o di disabilita';

b) convegni e congressi;

c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attivita' che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita' di ristorazione;

d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonche' eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;

e) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino';

f) attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.».

b) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in

materia di accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole «e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»;

b) al comma 1-sexies, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, e' consentito altresì l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter.».

## Art. 8

### Obblighi vaccinali

1. All'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardante gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «Al fine di tutelare la salute pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022, al fine di tutelare la salute pubblica»;

b) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole «non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2022»;

2) dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: «In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione e' differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.»;

c) al comma 6, le parole «alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022».

2. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di obblighi vaccinali per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, al comma 1, dopo le parole «Dal 10 ottobre 2021» sono inserite le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022».

3. All'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di obblighi vaccinali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) nell'alinea, dopo le parole «Dal 15 dicembre 2021» sono inserite le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»;

- 2) le lettere a), b) e d) sono abrogate;
- b) il comma 1-bis e' abrogato;
- c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attivita' lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1 assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.»;
- d) al comma 3, ultimo periodo, le parole «15 giugno 2022.» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022. In caso di intervenuta guarigione si applica la disposizione dell'articolo 4 comma 5.»;
- e) il comma 4 e' abrogato;
- f) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Obbligo vaccinale per il personale delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

4. Dopo l'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-ter.1 (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonche' dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale). - 1. Fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validita' delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica alle seguenti categorie:

a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-ter.2;

b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonche' degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;

c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivita' lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;

d) personale delle universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici



superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Art. 4-ter.2 (Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola). - 1. Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1.

3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di

accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attivita' di supporto alla istituzione scolastica.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attivita' didattica.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l'anno 2022 si provvede, quanto a 15.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 14.207.391 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

6. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'articolo 4-quater del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardante l'estensione dell'obbligo vaccinale agli ultracinquantenni, al comma 1, le parole «e 4-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «, 4-ter, 4-ter.1 e 4-ter.2».

6. L'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e' sostituito dal seguente:

«Art. 4-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all'obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater). - 1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021.».

7. All'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di sanzioni pecuniarie, al comma 1, le parole «di cui all'articolo 4-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater».

8. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-ter.1, comma 1, le parole «dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4-ter.2»;

b) all'articolo 9-ter.2, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;

- c) all'articolo 9-quinquies, comma 1, le parole «, 4-quater e 4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2»;
- d) all'articolo 9-sexies, comma 1, le parole «, 4-quater e 4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2»;
- e) all'articolo 9-septies, comma 1, le parole «, 4-quater e 4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2».

#### Art. 9

Nuove modalita' di gestione dei casi di positivita' all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

1. L'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, e' sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Disposizioni per il sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresa modalita' di gestione dei casi di positivita' all'infezione da SARS-CoV-2). - 1. A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 10-ter del presente decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positivita' all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonche' i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le misure di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attivita' educative e didattiche e la possibilita' di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

2. Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di almeno quattro casi di positivita' tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attivita' educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonche' gli alunni che abbiano superato i sei anni di eta' utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test e' attestato con una autocertificazione.

3. Nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonche' nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in presenza di almeno quattro casi di positivita' tra gli alunni presenti in classe, l'attivita' didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e

degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

4. Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

5. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.».

2. L'articolo 3-sexies del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, è abrogato a decorrere dal 1° aprile 2022 e le misure adottate ai sensi del citato articolo 3-sexies sono ridefinite in funzione della presente disposizione.

3. Il comma 3-ter dell'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: «3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza nell'anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.».

## Art. 10

### Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

2. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B sono prorogati al 30 giugno 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

3. Fino al 30 aprile 2022 continuano ad applicarsi alle istituzioni universitarie, alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 259, commi da 2 a 5, e 260, commi da 2 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022 ai concorsi indetti e già in atto nonché ai corsi in atto alla data del 31 marzo 2022.

5. Le aree sanitarie temporanee, già attivate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la gestione dell'emergenza COVID-19 possono continuare ad operare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, fino al 31 dicembre 2022.

## Art. 11

### Sanzioni e controlli

1. All'articolo 13 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, commi 9-bis e 9-ter, 9-bis, 9-bis.1, 10-ter comma 2, 10-quater, nonché delle ordinanze di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 9-ter dell'articolo 9, al comma 4 dell'articolo 9-bis, al comma 3 dell'articolo 9-bis.1 e al comma 7, dell'articolo 10-quater, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. Dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere f) e g), in relazione al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19

da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.»;

b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 10-ter, comma 1, e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.».

2. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e l'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, continuano a trovare applicazione nei casi in cui disposizioni vigenti facciano ad essi espresso rinvio.

#### Art. 12

Disposizioni in materia di proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4 e' abrogato.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 295, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. All'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), terzo periodo, e all'articolo 2-ter, comma 5, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «esclusivamente durante lo stato di emergenza» sono soppresse.

#### Art. 13

Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali

1. Per continuare a garantire la sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-CoV-2 sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute, anche dopo il 31 marzo 2022, l'Istituto superiore di sanità gestisce la specifica piattaforma dati a tal fine già istituita presso il medesimo Istituto con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad alimentare con i dati sui casi, acquisiti ai sensi dell'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e secondo le modalità indicate dal predetto Istituto, adottando misure tecniche e organizzative idonee a tutelarne la riservatezza e la sicurezza. I dati raccolti ai sensi del presente

comma sono comunicati tempestivamente dall'Istituto superiore di sanita' al Ministero della salute, secondo le modalita' da quest'ultimo stabilite e, in forma aggregata, sono messi a disposizione delle regioni e delle province autonome.

2. Ai fini del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 da svolgersi nel rispetto delle modalita' concordate con il Ministero della salute, anche dopo il 31 marzo 2022, quest'ultimo trasmette all'Istituto superiore di sanita' in interoperabilita' con la piattaforma di cui al comma 1, i dati individuali relativi ai soggetti cui sono somministrate dosi di vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.

3. Anche dopo il 31 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il sistema Tessera sanitaria trasmette alla piattaforma di cui al comma 1 il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in particolare, del COVID-19.

4. I dati personali raccolti mediante la piattaforma di cui al comma 1 sono trattati dai soggetti indicati dal presente articolo, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica, nonche' a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o ai fini statistici, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere i) e j), del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la riservatezza e la sicurezza del dato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

5. Allo scopo di garantire la collaborazione scientifica e di sanita' pubblica epidemiologica internazionale, i dati raccolti dalla piattaforma di cui al comma 1, appositamente pseudonimizzati, possono essere condivisi, per il perseguimento delle finalita' internazionalmente riconosciute, con gli specifici database dell'Organizzazione mondiale della sanita' e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

6. Al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle funzioni di ricerca, controllo, consulenza, regolazione e formazione dell'Istituto superiore di sanita', anche mediante lo sviluppo di nuovi modelli interpretativi dei dati sanitari, i trattamenti dei dati raccolti con la piattaforma di cui al comma 1, sulla base di specifica e motivata richiesta al medesimo Istituto, previa apposita pseudonimizzazione e adottando le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la riservatezza e la sicurezza del dato, possono essere effettuati dai centri di competenza nell'ambito scientifico e di ricerca, nonche' da enti di particolare rilevanza scientifica, di livello nazionale e internazionale, e da pubbliche amministrazioni, che a tale scopo assumono la qualita' di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.

7. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica determinata dalla diffusione del SARS-CoV-2 nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. Ai fini di cui al primo periodo, dopo il 31 marzo 2022, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano raccolgono i dati secondo i criteri indicati con specifica circolare del Ministero della salute e li comunicano quotidianamente al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità'.

8. L'Istituto superiore di sanità', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero della salute provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 14

##### Abrogazioni

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, gli articoli 1, 2, 2-ter, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 8-ter, 9-quater.1 sono abrogati a decorrere dal 1° aprile 2022.

#### Art. 15

##### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio  
dei ministri

Speranza, Ministro della salute

Bianchi, Ministro dell'istruzione

Guerini, Ministro della difesa

Franco, Ministro dell'economia e  
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cartabia



Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico



**Città di Torino**  
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**Centro Studi e Ricerche**

Prontuario delle principali  
violazioni in materia di  
**COVID-19**

**Aggiornato al 01 Aprile 2022**

✂ -----

<b>INDICE</b>	
<i>TIPOLOGIA</i>	<i>PAG.</i>
NOTE	3 – 6
OBBLIGO UTILIZZO PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE AL CHIUSO	7
OBBLIGO UTILIZZO PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE DI TIPO FFP2 (MEZZI DI TRASPORTO)	8
OBBLIGO UTILIZZO PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE DI TIPO FFP2 (SPETTACOLI, COMPETIZIONI SPORTIVE) ALL' APERTO E AL CHIUSO	9
MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO O PRIVATO DI LINEA OBBLIGO DI GREEN PASS BASE	10
VIOLAZIONE DELLA QUARANTENA (SOGGETTO VACCINATO O NON VACCINATO POSITIVO AL VIRUS)	11
CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE AL CHIUSO (GREEN PASS BASE)	12
VIOLAZIONE DELL' AUTO-SORVEGLIANZA	13
RISTORAZIONE IN MENSE O CATERING (GREEN PASS BASE)	14
ALTRE ATTIVITÀ CON OBBLIGO DI GREEN PASS BASE	15
ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI O PRIVATI	16
ALTRE ATTIVITÀ CON OBBLIGO DI GREEN PASS RAFFORZATO	17

✂ -----

<b>INDICE</b>	
<i>TIPOLOGIA</i>	<i>PAG.</i>
ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO (DATORE DI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO))	18

## NOTE

La violazione deve essere contestata utilizzando il mod. 176/bis. (modello utilizzato a Torino per i verbali diversi dal CDS)

La violazione delle misure per il contenimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 1.000,00 **Se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate di 1/3 (da € 533,33 ad € 1.333,33 – PMR €533,33 entro 60 gg. - € 373,34 entro 5 gg.).**

Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (*"Modifiche al sistema penale"*), che prevede le norme generali sul procedimento per la contestazione di violazioni amministrative. Si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202, C.d.S. che prevedono il pagamento:

- in misura ridotta entro 60 gg. dalla violazione di una somma pari al minimo edittale, in questo caso 400,00 €;
- in misura scontata del 30% entro 5 gg. di una somma pari a 280,00 €.

Se l'autore della violazione è persona minorenni, della violazione risponde chi era tenuto alla sua sorveglianza. In quest'ultimo caso, il campo trasgressore dovrà riportare, i dati del genitore o tutore, come se fosse l'effettivo trasgressore, evidenziando la sua qualità di soggetto tenuto alla sorveglianza nella parte riservata alla descrizione dell'infrazione. (Art. 2 Legge 689/81).

Nell'ipotesi in cui la violazione sia commessa da un dipendente l'attività commerciale, la responsabilità solidale dell'obbligazione del pagamento della sanzione ricade, ai sensi dell'art. 6, comma 2, Legge n. 689/81 sulla persona incaricata della direzione.

Nelle ipotesi di violazione commessa utilizzando un veicolo, sussiste la responsabilità solidale dell'obbligazione del pagamento che ricade, ai sensi dell'art. 6, legge n. 689/81, sul proprietario del veicolo, fatta salva l'ipotesi di utilizzo di un veicolo adibito a servizio essenziale (TPL), per la quale non può sussistere la predetta responsabilità per le eventuali violazioni commesse dai passeggeri.

3

✂

## NOTE

Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere tempestivamente trasmessa al Comando Palazzo di Città, Ufficio Regolamenti Comunali, via Garibaldi 25 Torino.

**In caso di mancato pagamento sarà inviato rapporto all'Autorità competente (Prefetto di Torino ovvero Presidente della Regione Piemonte) ai sensi dell'art. 4 co. 3 del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19. Al relativo procedimento si applica l'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 nr. 18.**

Ai sensi dell'art. 18 L. 24 novembre 1981 nr. 689, entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono presentare, anche tramite raccomandata A.R., scritti difensivi e/o documenti e chiedere di essere sentiti dall'Autorità competente.

## NOTE

In caso di reiterazione (cioè violazione ripetuta nell'arco di 5 anni successivi alla definizione del precedente provvedimento sanzionatorio) la sanzione amministrativa per l'illecito reiterato è raddoppiata.

Si può applicare la reiterazione, solo quando ricorrono i presupposti per la reiterazione amministrativa di cui all'art. 8 bis legge n. 689/1981. È perciò necessario che, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commetta un'altra violazione della stessa indole. Per potersi applicare gli effetti della reiterazione (raddoppio sanzione pecuniaria) occorre che il verbale della prima violazione sia stato definito senza il pagamento.

La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative è demandata:

- al Prefetto per le violazioni delle misure disposte dall'Autorità di Governo;
- alle Regioni per le violazioni delle misure disposte dalle medesime.

Per espressa statuizione dell'articolo 2, comma 2-bis, del DL 33/2020, come convertito in legge 74/2020, il ricavato delle violazioni alla normativa per il contenimento epidemiologico sarà devoluto a favore dell'ente di appartenenza dell'accertatore. A seguito di questa ultima disposizione, dalla data del 16/07/2020, per qualsiasi violazione accertata dagli appartenenti il Corpo di P.M., in materia Covid-19, sui verbali di contestazione dovrà essere indicato che i proventi sono a favore del Comune di Torino secondo le modalità riportate sul retro del modello 176-bis.

Si evidenzia che l'accesso ai locali di qualsiasi attività sospesa è consentito per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture.

4



## NOTE

### **CHIUSURA PROVVISORIA ATTIVITA'/ESERCIZIO COMMERCIALE**

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. 19/2020, convertito con L. 35/2020, all'atto dell'accertamento delle violazioni nei confronti di attività di impresa, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.

**Ai fini di una omogenea applicazione, il Comando del Corpo ha disposto:**

- qualora la violazione sia accertata a carico di attività che in ogni caso avrebbero dovuto essere chiuse si contesterà la violazione disponendo l'immediata chiusura della stessa per il periodo massimo consentito (5 giorni);
- qualora la violazione sia accertata a carico di attività che potevano essere aperte e l'illecito sia inerente aspetti meramente gestionali si concederà il tempo strettamente necessario alla regolarizzazione rimanendo sul posto:
  - 1) se l'interessato regolarizza la situazione ovvero chiude spontaneamente, essendo il provvedimento facoltativo, non si procederà oltre;
  - 2) se l'interessato non regolarizza la situazione ovvero non sia in grado strutturalmente di farlo si disporrà l'immediata chiusura per giorni 1 (l'attività potrà riprendere solo al termine del periodo di chiusura se sono state ripristinate le condizioni di sicurezza);
  - 3) in caso di ripetizione della violazione da parte dell'interessato la chiusura provvisoria è 5 giorni.

### **REITERAZIONE**

***Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 9-ter dell'articolo 9 e al comma 4 dell'articolo 9-bis, al comma 3 dell'articolo 9-bis.1 e al comma 3-bis dell'articolo 5 del D.L. 52/2021, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni (art. 13 D.L. 52/2021).***

6

NORMA E TIPO DI INFRAZIONE	P.M.R.
<p><b>Obbligo utilizzo protezioni delle vie respiratorie al chiuso.</b></p> <p><b>Non si atteneva all'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie:</b></p> <p><b>in luogo al chiuso, diverso dalla abitazione privata.</b></p> <p><i>Art. 2, comma 1, D.L. 33/2020 e art. 4, comma, 1 DL 19/20 in relazione all'art. 10-quater , c. 2 D.L. 52/2021</i></p> <p><b>FINO AL 30 APRILE 2022</b></p> <p><b>N.B.</b> sono esentati:  i bambini fino a sei anni;  le persone con patologie / disabilità;  i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;  e quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.</p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00  PMR € 400,00 entro 60 gg.  € 280,00 entro 5 gg.</p>
	<p>Autorità competente: Prefetto  Vds. retro modello 176 bis -  quadro D</p>
	<p>Pagamento  Vds. retro modello 176 bis -  quadro C, punto 1</p>

7



NORMA E TIPO DI INFRAZIONE	P.M.R.
<p><b>Obbligo utilizzo protezioni delle vie respiratorie di tipo FFP2 (spettacoli, eventi e competizioni sportive) AL CHIUSO O ALL'APERTO)</b></p> <p><b>Non si atteneva all'obbligo di indossare dispositivi di protezione di tipo FFP2 <u>in luoghi chiusi ed anche all'aperto</u> durante gli spettacoli (in locali quali: teatri, cinema, sale da concerto, locali con intrattenimenti musicali, palazzetti, ecc.) e quando si presenzi a ad avveni e competizioni sportive.</b></p> <p><i>Art. 2, comma 1, D.L. 33/2020 e art. 4, comma, 1 DL 19/20 in relazione all'art. 10-quater, lettera a), punto 7, lettera c) D.L. 52/2021</i></p> <p><b>Fino AL 30 APRILE 2022</b></p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00  PMR € 400,00 entro 60 gg.  € 280,00 entro 5 gg.  <b>CHIUSURA PROVVISORIA</b>  (VDS. PAGINA 6)</p>
	<p>Autorità competente: Prefetto  Vds. retro modello 176 bis -  quadro D</p>
	<p>Pagamento  Vds. retro modello 176 bis -  quadro C, punto 1</p>

NORMA E TIPO DI INFRAZIONE	P.M.R.
<p><b>Obbligo utilizzo protezioni delle vie respiratorie di tipo FFP2 (mezzi di trasporto).</b></p> <p><b>Non si atteneva all'obbligo di indossare dispositivi di protezione di tipo FFP2 per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto (indicati dall'art. 10 quater del D.L. 52/2021)</b></p> <p><i>Art. 2, comma 1, D.L. 33/2020 e art. 4, comma, 1 DL 19/20 in relazione all'art. 10-quater lettera, c. 1, lettera a), D.L. 52/2021</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Fino AL 30 APRILE 2022</b></p> <p>N.B. Ai sensi dell'art. 10-quater lettera a) del D.L. 52/2021 i mezzi di trasporto per cui esiste l'obbligo sono: 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 6) <b><u>mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale</u></b>; 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado.</p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg.</p> <hr/> <p>Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C, punto 1</p>

8

✂

NORMA E TIPO DI INFRAZIONE	P.M.R.
<p><b><u>Mezzi di trasporto pubblico o privato di linea obbligo di Green Pass Base</u></b></p> <p>Usufruiva di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea (specificare quale) senza essere in possesso del Green Pass Base.</p> <p><i>Art. 2, comma 1, D.L. 33/2020 e art. 4, comma, 1 DL 19/20 in relazione all'art. 9-quater comma 1 del D.L. 52/2021</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Fino AL 30 APRILE 2022</b></p> <p>N.B. Ai sensi dell'art. 9-quater del D.L. 52/2021 i mezzi di trasporto per cui esiste l'obbligo sono: a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.</p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg.</p> <hr/> <p>Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C, punto 1</p>

10

NORMA E TIPO DI INFRAZIONE	P.M.R.
<p><b>Violazione della quarantena (soggetto vaccinato o non vaccinato positivo al virus).</b></p> <p><b>In qualità di persona sottoposta alla misura della quarantena perché risultata positiva al virus, non si atteneva al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora.</b></p> <p><i>Art. 1, comma 6 e art. 2, comma 3, D.L. 33/20 (come modificato dal D.L. 105/2021)</i></p> <p><b>Fino AL 30 APRILE 2022</b></p>	<p>Notizia di reato per violazione all'art. 260 Testo Unico Leggi Sanitarie</p>
	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg.</p>
	<p>Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p> <p>Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C, punto 1</p>

11

✂

NORMA E TIPO DI INFRAZIONE	P.M.R.
<p><b>Violazione dell'auto-sorveglianza.</b></p> <p><b>In qualità di persona sottoposta alla misura della “auto-sorveglianza”, poiché ha avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al Covid-19:</b></p> <p><b>non si atteneva all'obbligo di indossare dispositivi di protezione di tipo FFP2 per 10 giorni successivi all'ultimo contatto con il soggetto positivo;</b></p> <p><b>non si sottoponeva a tampone alla prima comparsa dei sintomi e/o, se ancora sintomatico, a 5 giorni dall'ultimo contatto col soggetto positivo.</b></p> <p><i>art. 4, comma 1, D.L. 19/2020</i></p> <p><b>Fino AL 30 APRILE 2022</b></p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg.</p> <p>Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p> <p>Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C, punto 1</p>



NORMA E TIPO DI INFRAZIONE	P.M.R.
<p><b>Consumo di alimenti e bevande al banco o al tavolo, al chiuso.</b></p> <p><b>In qualità di avventore nei servizi di ristorazione, effettuava il consumo di alimenti/bevande, al chiuso, al banco o al tavolo, sprovvisto di certificazione verde di cui all'art. 9 bis, comma 1 del D.L. 52/2021 (Green pass base) (*).</b></p> <p><i>Art. 2, comma 1, D.L. 33/2020 e art. 4, comma, 1 DL 19/20 in relazione all'art. 9-bis comma 1 lettere b) D.L. 52/2021</i></p> <p><b>Quale titolare/gestore (specificare) di attività di ristorazione al chiuso consentiva (non controllava) l'accesso a soggetti privi di Green Pass Base</b></p> <p><i>Art. 2, comma 1, D.L. 33/2020 e art. 4, comma, 1 DL 19/20 in relazione all'art. 9-bis comma 4 D.L. 52/2021</i></p> <p><b>(*) N.B. Tale obbligo non sussiste per i minori di anni 12 e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Fino AL 30 APRILE</b></p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg.</p> <hr/> <p>Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p> <hr/> <p>Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C, punto 1</p>

12

NORMA E TIPO DI INFRAZIONE	P.M.R.
<p><b>Ristorazione in : mense e catering (green pass base)</b></p> <p><b>Quale avventore fruiva del servizio di mensa /catering continuativo su base aziendale nonostante non fosse titolare della certificazione verde prevista (Green Pass Base)</b></p> <p><i>Art. 2, comma 1, D.L. 33/2020 e art. 4, comma, 1 DL 19/20 in relazione all'art. 9-bis comma 1, lettera a), D.L. 52/2021</i></p> <p><b>Quale titolare/gestore (specificare) di attività di ristorazione di mensa/catering consentiva (non controllava) l'accesso a soggetti privi di Green Pass Base.</b></p> <p><i>Art. 2, comma 1, D.L. 33/2020 e art. 4, comma, 1 DL 19/20 in relazione all'art. 9-bis comma 4 D.L. 52/2021</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Fino AL 30 APRILE 2022</b></p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg.</p> <hr/> <p>Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p> <hr/> <p>Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C, punto 1</p>

14

NORMA E TIPO DI INFRAZIONE	P.M.R.
<p><b>Altre attività con obbligo di Green Pass Base</b></p> <p><b>In qualità di <u>frequentatore accedeva</u> privo di certificazione verde richiesta (green pass base) a :</b></p> <p>concorsi pubblici; corsi di formazione pubblici e privati; colloqui visivi in presenza con detenuti e internati; spettacoli aperti al pubblico , nonchè agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto.</p> <p><i>Art. 2, comma 1, D.L. 33/2020 e art. 4, comma, 1 DL 19/20 in relazione all'art. 9-bis comma 1 D.L. 52/2021</i></p> <p><b>Nelle strutture medesime (specificare), in qualità di <u>responsabile non verificava</u> ed impediva l'accesso a chi era privo di certificazione verde richiesta (green pass base).</b></p> <p><i>Art. 2, comma 1, D.L. 33/2020 e art. 4, comma, 1 DL 19/20 in relazione all'art. 9-bis comma 4 D.L. 52/2021</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Fino AL 30 APRILE 2022</b></p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg. <b>CHIUSURA PROVVISORIA</b> (VDS. PAGINA 6)</p> <hr/> <p>Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C, punto 1</p>

15

NORMA E TIPO DI INFRAZIONE	P.M.R.
<p><b>Altre attività con obbligo di Green Pass Rafforzato</b></p> <p><b>In qualità di <u>frequentatore accedeva</u> privo di certificazione verde prescritta c.d. green pass rafforzato a :</b></p> <p>piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità; convegni e congressi; centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività che si svolgono al chiuso; feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso, nel pubblico, a cerimonie pubbliche.</p> <p><i>Art. 2, comma 1, D.L. 33/2020 e art. 4, comma, 1 DL 19/20 in relazione all'art. 9-bis. 1, c.1, del D.L. 52/2021</i></p> <p><b>Nelle strutture medesime (specificare), in qualità di <u>responsabile non verificava</u> ed impediva l'accesso a chi era privo di certificazione verde prescritta c.d. green pass rafforzato.</b></p> <p><i>Art. 2, comma 1, D.L. 33/2020 e art. 4, comma, 1 DL 19/20 in relazione all'art. 9-bis. 1, c. 3, del D.L. 52/2021</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Fino AL 30 APRILE 2022</b></p> <p>Dall'obbligo sono esclusi i minori di dodici anni e gli esentati dalla campagna vaccinale.</p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg. <b>CHIUSURA PROVVISORIA</b> (VDS. PAGINA 6)</p> <hr/> <p>Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C, punto 1</p>

17

NORMA E TIPO DI INFRAZIONE	P.M.R.
<p><b>Accesso ai luoghi di lavoro per <u>lavoratori pubblici</u></b></p> <p>Accedeva al proprio luogo di lavoro (specificare quale) senza essere in possesso del Green Pass richiesto</p> <p><i>Art. 2, comma 1, D.L. 33/2020 e art. 4, comma, 1 DL 19/20, art.9-quinquies, c. 1 e c. 2, del D.L. 52/2021</i></p> <p><b>Fino AL 30 APRILE 2022</b></p> <p><b>Accesso ai luoghi di lavoro per <u>lavoratori privati</u></b></p> <p>Accedeva al proprio luogo di lavoro (specificare quale) senza essere in possesso del Green Pass richiesto (Base o Rafforzato)</p> <p><i>Art. 2, comma 1, D.L. 33/2020 e art. 4, comma, 1 DL 19/20, art.9-septies, c. 1 e c. 2, del D.L. 52/2021</i></p> <p><b>Fino AL 30 APRILE 2022</b></p>	<p>da € 600,00 a € 1.500,00 PMR € 600,00 entro 60 gg. € 420,00 entro 5 gg.</p>
	<p>Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p>
	<p>Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C, punto 1.</p>

16

✂ -----

NORMA E TIPO DI INFRAZIONE	P.M.R.
<p><b>Accesso ai luoghi di lavoro per <u>lavoratori pubblici</u> (datore di lavoro)</b></p> <p>In qualità di Datore di lavoro permetteva al proprio dipendente di accedere al luogo di lavoro (specificare quale) senza essere in possesso del Green Pass richiesto (Base o Rafforzato)</p> <p><i>Art. 2, comma 1, D.L. 33/2020 e art. 4, comma, 1 DL 19/20, art. 9-quinquies, c. 4 e c. 5, del D.L. 52/2021</i></p> <p><b>Fino al 30 APRILE 2022</b></p> <p><b>Accesso ai luoghi di lavoro per <u>lavoratori privati</u> (datore di lavoro)</b></p> <p>In qualità di Datore di lavoro permetteva al proprio dipendente di accedere al luogo di lavoro (specificare quale) senza essere in possesso del Green Pass richiesto (Base o Rafforzato)</p> <p><i>Art. 2, comma 1, D.L. 33/2020 e art. 4, comma, 1 DL 19/20, art. 9-septies, c. 4 e c.5, del D.L. 52/2021</i></p> <p><b>Fino al 30 APRILE 2022</b></p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg.</p>
	<p>Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p>
	<p>Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C, punto 1</p>

18